Tribunale di Grosseto Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Dott. Marco Bilisari

Integrazione documentazione Atto di opposizione all'archiviazione Proc.

n. 1051/14 R.G.N.I. - n. 6050/14 R.G. GIP - udienza del 13.05.2016

Il sottoscritto Bruno Falzea, difeso di fiducia dall'Avv. Caterina Argese, del Foro di Taranto, con Studio Legale in Martina Franca (Ta) alla Piazza Roma n. 11, con la presente nota integra la documentazione depositata a corredo dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., Dr.ssa Maria Navarro, nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti del Sindaco p.t., dell'Assessore al Patrimonio p.t. e dell'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Grosseto, del legale rappresentante p.t. della Biemme Costruzioni S.n.c., e/o del curatore fallimentare p.t., rag. Daniele Moretti, nonché nei confronti dell'Ing. Antonio Ludovico e nonché nei confronti di tutti i soggetti che la Procura della Repubblica di Grosseto dovesse ritenere responsabili per i fatti denunciati, e ciò per i motivi già esposti e per quanto in appresso.

1. Iscrizione procedimento contro ignoti

Appare quanto mai singolare che il procedimento risulti ancora iscritto contro ignoti, atteso che nella denuncia querela sono indicati nomi e cognomi dei soggetti che l'odierno opponente denuncia avere responsabilità penali: ben quattro sindaci succedutisi alla guida del Comune di Grosseto (Loriano Valentini, Alessandro Antichi, Gabriele Bellettini e Emilio Bonifazi), Assessore al Patrimonio pro tempore del Comune di Grosseto, Assessore ai Lavori Pubblici pro tempore del Comune di Grosseto, Biemme Costruzioni

s.n.c. di Bardi Renzo & Milani Francesco, in persona del legale rappresentante pro tempore e/o curatore fallimentare pro tempore, (rag. Daniele Moretti), nonché del progettista e direttore dei lavori (Ing. Antonio Ludovico).

Il denunciare il Curatore Fallimentare della Biemme Costruzioni S.n.c. ha portato il sottoscritto a contestare recisamente l'operato di un ex giudice (Dott. Daniela Gaetano) e dell'attuale giudice della sezione fallimentare (Dott. Vincenzo Pedone, f.f. di presidente del Tribunale) per aver "vistato" e/o "autorizzato" le iniziative del predetto curatore.

2. Reiterazione richiesta di remissione ad altra sede di indagine Si insiste ancora una volta affinchè la questione venga rimessa ad altro Giudice essendosi creata una vera e propria incompatibilità ambientale con la Magistratura territoriale che è condizionata dal c.d. "caso Falzea".

Come si è già precisato nell'atto di opposizione all'archiviazione, nel "caso Falzea", sussistono situazioni createsi nell'ambiente giudiziario del ristretto territorio (per popolazione e dimensione conseguente degli uffici giudiziari) di Grosseto.

È evidente che vi sia un rischio di seri condizionamenti o, comunque, di una immagine esterna di difficile sottrazione dell'organo Giudicante a condizionamenti obiettivi dovuti alla particolare situazione ed in relazione, si ribadisce, allo specifico processo. Risultano quindi le straordinarie condizioni, non altrimenti eliminabili, che l'art. 45 cod. proc. pen. richiede, affinchè la Corte di Cassazione, cui andranno trasmessi gli atti, rimetta la questione ad altra sede.

3. Necessità di ulteriori atti di indagine

Entrando nel merito della vicenda, il sottoscritto ha già avuto modo di contestare che il Comune di Grosseto aveva l'obbligo di vigilare sul buon andamento della realizzazione del fabbricato.

La risoluzione della convenzione non rappresenta un atto discrezionale del Comune di Grosseto bensì un obbligo, ma anche se si volesse ritenere per assurdo – e così non è – che si tratti di un atto discrezionale, i motivi di risoluzione sarebbero stati (e sono tuttora) numerosi. Invero, la non risoluzione dovrebbe comportare un danno erariale poiché consentirebbe alla curatela di sottrarre un bene immobile al Comune stesso.

La mancata vigilanza sulla prestazione delle dovute fideiussioni da parte della società costruttrice è un atto doloso commesso dalle imprese e cooperative con la complicità del Comune medesimo. Ciò è dimostrato anche dal fatto che per i soli alloggi riservati al Comune stesso è stata stipulata la fideiussione!

È necessario precisare che l'atteggiamento del Comune di Grosseto, che non ha inteso risolvere la convenzione, individua un reato permanente che non si prescrive fino a quando il Comune non avrà ottemperato.

Quanto alla richiesta di archiviazione, la stessa, è basata su una sentenza del T.A.R. Toscana, che, successivamente al deposito dell'atto di opposizione, è stata appellata.

All'uopo si deposita ricorso al Consiglio di Stato, completo di n. 3 allegati, del 01.12.15 dell'Avv. Prof. Gaetano Scoca avverso la sentenza n. 714/2015 pronunciata dal T.A.R. Toscana (all. 1).

In ogni caso la summenzionata sentenza non può assolutamente incidere nel procedimento penale, attesa la diversa natura dell'azione in questione.

Peraltro, non è dato sapere in quale modo tale sentenza sia stata acquisita e da quale soggetto sia stata prodotta nel procedimento in questione, atteso che non vi è alcun verbale di acquisizione del documento né allo stato alcun soggetto iscritto nel registro degli indagati che possa aver depositato tale sentenza.

Anche per tali situazioni è necessario che le indagini siano rimesse ad altra sede di indagine.

Ritornando all'oggetto della denuncia querela, è doveroso precisare che il reato di associazione a delinquere è stato commesso da più persone e si è ripetuto ad opera della Biemme Costruzioni non solo nel lotto 9 (nel quale ha acquistato l'immobile il sottoscritto) ma anche nel lotto 7/b (dove ha acquistato il sig. Nilo Bonfante) e nel lotto 7/c dove la Biemme ha costruito in subappalto.

Di tanto potrà testimoniare il sig. Nilo Bonfante residente in Grosseto alla Via Grieg n° 102.

Alla luce di questi fatti, è evidente che tale sistema delittuoso sia cosa programmata, consolidata e reiterata.

All'uopo si deposita lettera dell'Avv. Claudio Fiord (all. 2), legale di fiducia delle famiglie truffate nel P.E.E.P. Pizzetti, indirizzata al Comune di Grosseto. Su tale situazione si è creato il clamore della stampa locale, come si evince da uno dei tantissimi articoli del giornale "Il Tirreno" del 05.02.2016 (all. 3).

Si deposita altresì, in riferimento a tali considerazioni, DVD della trasmissione "Presa Diretta" del 20.03.2016 avente titolo "Case del Popolo" (all. 4), dal quale si potrà evincere quali siano i comportamenti illeciti posti in essere in situazioni similari; comportamenti illeciti che il sottoscritto ha denunciato sussistere nel caso di specie.

Si allega:

- Ricorso al Consiglio di Stato, completo di n. 3 allegati, del 01.12.15 dell'Avv. Prof. Gaetano Scoca;
- Raccomandata a.r. dell'Avv. Claudio Fiore indirizzata all'Ufficio Edilizia Economica e Popolare;
- 3. Articolo del giornale "Il Tirreno" del 05.02.2016, dal titolo "caos PEEP";
- 4. DVD della trasmissione "Presa Diretta" del 20.03.2016 avente titolo "Case del Popolo" (da ascoltare fino al minuto 32:70).

Grosseto, lì 04.05.2016

Bruno Falzea

THIRLINALE DI GROSSIFO

Avv. Caterina Argese

PRINCIPAL GLOCK PRILE MOLGAN PREMANAR

(L. N. 9969)

(L

NAR 04/05/2016 TRIBUNALE D' GROSSETO

Grosseto II 04-5- LG

OAUSSELO

